

REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1989

che stabilisce, per la campagna 1989/1990, gli elementi destinati a garantire, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione applicabile negli scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 487/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali relative agli elementi destinati a garantire, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi validi per la Spagna (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 78, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i suddetti elementi devono essere soppressi progressivamente, riducendo del 12,5 % l'elemento di base all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione; che ogni riduzione deve essere applicata all'inizio della campagna riguardante specificamente il prodotto in questione;

considerando che occorre calcolare per i settori rispettivamente dei cereali e del riso gli elementi fissi applicabili negli scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci durante la campagna di commercializzazione 1989/1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 (2) e 1418/76 (3), gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, menzionati all'articolo 78 dell'atto di adesione, riscossi all'importazione nella Comunità a dieci in provenienza dalla Spagna e all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità a dieci, sono indicati, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1989 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75 e dal 1° settembre 1989 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 14.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 11. 1976, pag. 1.